

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n.172/2017 di conversione del decreto fiscale n.148/2017 che ha introdotto l'art.13 *bis* della legge 247/2012.
Modificato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 49 del 23 dicembre 2020.**

Capo I: OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 1

Oggetto

1. il presente regolamento definisce l'attività, le funzioni e la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'avvocatura provinciale della provincia di Campobasso (di seguito anche solo "Avvocatura provinciale");
2. il regolamento detta, inoltre, i criteri di corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati interni in adeguamento all'art.9 del d.l. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012 ed applica i parametri normativi di cui all'art.13, co. 6 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 ed il d.m. 20 luglio 2012 n. 140 e d.m. 10 marzo 2014 n. 55;
3. nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici;
4. gli avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo;
5. agli avvocati dell'Avvocatura provinciale è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell'ente ed è garantito un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
6. la specificità dei compiti dell'avvocatura, in gran parte da svolgere fuori dell'ufficio, comporta la necessità di garantire una sufficiente flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro e, pertanto, la direzione generale può disporre specifiche disposizioni inerenti le modalità organizzative.

Articolo 2

Alta professionalità

1. L'amministrazione provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
2. L'amministrazione provinciale riconosce la corresponsione del compenso professionale in favore degli avvocati e può riconoscere anche l'alta professionalità di cui all'art. 10 ccnl 22.01.2004, nell'ambito della disciplina dell'art.8 comma 1 lett.b e c del ccnl del 31.03.1999.

Articolo 3

Organizzazione e

composizione del servizio Avvocatura provinciale

1. L'Avvocatura provinciale è costituita dai dipendenti appartenenti alla categoria di abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'elenco speciale dell'ordine degli avvocati (art.3, comma 4 r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 e art.69 r.d. 22.01.1934 n.37) ed assegnati all'avvocatura provinciale con apposito provvedimento.
2. Di norma, la rimozione dell'avvocato dall'Avvocatura provinciale e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile nei seguenti casi non esaustivi:
 - a. cancellazione dall'elenco speciale, disposta dal competente consiglio dell'ordine, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla legge professionale;
 - b. richiesta di mobilità volontaria interna/esterna subordinata all'assenso dell'ente e/o mobilità prescritta dalla legge;
 - c. sanzioni disciplinari per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'ente e/o che denotino situazioni di "incompatibilità ambientale";
3. preposto all'Avvocatura provinciale è un dirigente dell'ente iscritto all'albo speciale, con funzioni di coordinamento e in posizione di *primus inter pares* rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo ufficio.
4. le direttive per il funzionamento del servizio amministrativo sono impartite dal dirigente avvocato a cui sono assegnate funzioni di coordinamento.
5. il dirigente avvocato preposto all'Avvocatura provinciale risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al presidente, legale rappresentante dell'ente.

Capo II: funzioni e funzionamento

Articolo 4

Funzioni dell'Avvocatura

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della provincia e attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa della provincia e la cura degli affari legali dell'ente sia nelle cause attive che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici della provincia.

L'Avvocatura può esercitare una funzione contenziosa/consultiva a favore di altri soggetti pubblici mediante apposite convenzioni tariffate.

1. la funzione contenziosa è svolta nei:
 - a) giudizi amministrativi;
 - b) giudizi civili;
 - c) giudizi dinanzi alla corte dei conti;

- d) giudizi penali, anche mediante l'esercizio dell'azione civile, previa autorizzazione del presidente;
- e) giudizi arbitrali;
- f) giudizi tributari
- g) altri giudizi nei casi in cui sia richiesto dalla legge il patrocinio legale o non sia diversamente disposto dal tipo di organizzazione della provincia.

Articolo 5

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

Nell'ambito della funzione consultiva, l'Avvocatura rilascia pareri ai dirigenti, al Segretario generale, al Presidente, al Consiglio Provinciale e alle Commissioni Provinciali Consiliari. Il parere deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

Tutti i pareri dell'avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura.

Articolo 6

Assegnazione del patrocinio

Il mandato è, di norma, conferito al dirigente preposto all'Avvocatura, congiuntamente e/o disgiuntamente ad uno o più ad uno o più avvocati assegnati al Servizio.

Articolo 7

Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

L'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai legali interni compete all'avvocato dirigente del servizio Avvocatura che vi provvede, di norma, in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, dei carichi di lavoro, nonché della cura e della responsabilità del fascicolo già curato in precedenza, garantendo, in ogni caso, la parità di trattamento ed il rispetto dei principi di equità, trasparenza e di rotazione.

Articolo 8

Incarichi esterni

1) Con provvedimento presidenziale motivato, possono essere conferiti incarichi di patrocinio ad avvocati esterni, specializzati nel settore nei seguenti casi:

a: cause nelle quali gli avvocati interni segnalino di non possedere adeguata competenza, come previsto dall'art.12 del codice deontologico forense;

b: eccessivo carico di lavoro per i legali interni segnalato dai medesimi o rilevato dal responsabile Avvocato, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;

c: casi di astensione e/o ricusazione di cui all'art.51 nn. 1,2,3,4,5 e 52 del c.p.c. o altre situazioni di carattere eccezionale;

2) L'Avvocatura interna cura i contatti con il legale esterno, premurandosi di verificare l'espletamento dell'incarico, l'aggiornamento dello stato della lite; provvede a chiedere al legale incaricato il dovuto parere in caso di transazione o, in caso di soccombenza, ai fini della proponibilità del gravame; con determinazione dirigenziale viene approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'avvocato esterno.

3) L'avvocato avrà l'obbligo di applicare le tariffe al minimo dei compensi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

All'avvocato incaricato spetterà il compenso come pattuito in convenzione, ai minimi tariffari*

(*modificato con D.C.n.3/2018), **in caso di compensazione delle spese e/o soccombenza di giudizio*** (modificato con D.C.n.43/2020).

4) Nell'ipotesi di esito positivo del giudizio, il legale dovrà avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in sentenza in favore della Provincia di Campobasso.

5) Solo all'esito dell'espletamento delle procedure di recupero, verrà liquidato il compenso **pattuito*** (*modificato con D.C.n.3/2018) al legale incaricato.

6) Nell'ipotesi di esito positivo del giudizio con vittoria di spese, il legale avrà il diritto alla differenza tra la somma pattuita e la somma liquidata in sentenza. Ove la somma liquidata in sentenza dovesse essere pari o maggiore di quella pattuita, nulla sarà dovuto reciprocamente tra le parti* (*modificato con D.C.n.43/2020).

7) La Provincia provvederà a istituire un apposito elenco da aggiornare periodicamente a cui attingere, con criteri di rotazione, per l'affidamento degli incarichi.

Articolo 9

Modalità per le costituzioni in giudizio

La costituzione in giudizio della Provincia, sia come attrice, sia come convenuta, è preceduta dalla disposizione presidenziale su relazione e proposta della struttura interessata alla costituzione stessa, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza.

Articolo 10

Dovere di collaborazione

1. I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.

2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.) il

Dirigente competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocatura provinciale, tempestivamente e, in ogni caso, di norma non oltre giorni quindici dalla notifica, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario.

3. Il termine di giorni quindici potrà essere abbreviato, su richiesta anche verbale dell'Avvocatura, qualora le esigenze e/o i termini processuali siano incompatibili con lo stesso.

4. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura vanno da questa prontamente segnalate al Presidente ed al Direttore generale al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Capo III – Disciplina dei compensi professionali

Articolo 11

Compensi professionali

1 Al dirigente preposto e al personale di cui all'art.2 del presente Regolamento vengono corrisposti, come disciplinato nella parte giuridica del regolamento, i compensi professionali, in adeguamento all'art.9 del d.l. n.90 del 24/06/2014 conv. in legge 11/08/2014 n.114 e 9 del d.l. 24.01.2012 n. 1 convertito in legge 24.03.2012, n. 27 ed in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578"* e secondo quanto stabilito dalla legge 114/2014.

I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:

a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con recupero a carico della controparte soccombente;

b) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, in base alle norme di cui al presente regolamento e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013;

c) nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie in base alle norme di cui al presente regolamento e nei limiti dello stanziamento previsto (relativo all'anno 2013);

2 Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, come ad esempio, in via esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza

ovvero le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio, per perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, pronunce di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse o cessata materia del contendere, difetto di legittimazione ad agire.

3 Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.

Articolo 12

Criteri di riparto dei compensi professionali

1. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
2. I compensi professionali, sia nel caso di mandati congiunti e/o disgiunti che esclusivi, sono suddivisi in due parti in ragione del 30% al Dirigente avvocato e del 70% agli avvocati dipendenti dell'Avvocatura, in parti uguali.
3. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto spettano ai dirigenti preposti e agli Avvocati trasferiti a qualsiasi titolo, temporaneo o definitivo, ad altra Amministrazione e/o collocati a riposo, a qualunque titolo, per i due semestri successivi alla data di trasferimento e/o di quiescenza, secondo la ripartizione di cui sopra, previa presentazione di nota spese e secondo le fasi temporali seguite.

Articolo 13

Modalità di corresponsioni

- 1 I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio provinciale gli oneri fiscali relativi all'IRAP che vanno prima accantonati al fondo, rendendoli indisponibili; dopo tale calcolo, i medesimi compensi vanno corrisposti al netto degli oneri riflessi.
- 2 I compensi sono corrisposti in favore dell'avvocato in misura pari a quella liquidata dal Giudice; se la liquidazione è fatta in maniera omnicomprensiva si procederà a conteggio analitico delle spese vive ed all'applicazione dell'aliquota prevista dalla legge per le spese generali. Queste ultime due saranno introitate dall'ente mentre il resto costituirà il compenso degli avvocati.
- 3 Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe minime professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti.
- 4 I compensi sono liquidati dall'avvocato dirigente con propria determinazione, previo vaglio, per ogni singola vertenza conclusa, della relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento, così istruendo la liquidazione semestrale.

Articolo 14

spese

1. L'ente provvede al pagamento delle spese necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa.
2. La spesa di iscrizione all'Albo professionale speciale, la relativa tassa annuale, nonché ogni onere connesso, sono a carico dell'ente.

Articolo 15

Costituzione ed accantonamento dei fondi

1. I compensi professionali spettanti agli avvocati interni confluiscono negli appositi fondi opportunamente distinti e destinati al finanziamento di due distinti fondi: in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999, è istituito il fondo "*risorse decentrate*" alla voce "*risorse variabili compensi avvocatura – dirigente Avvocato*" ed, in virtù dell'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, è istituito il fondo "*risorse variabili compensi avvocatura – avvocati dipendenti*".
2. I compensi di cui sopra sono da considerarsi, a tutti gli effetti, voce retributiva del lavoro professionale prestato e, come tale, utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e del trattamento di quiescenza e fanno carico all'ente.

Articolo 16

Fondo di compensazione

La parte che finanzia il fondo con somme derivanti da compensazione delle spese è coperta da risorse proprie dell'ente con stanziamento di fondi nei limiti dello stanziamento corrispondente previsto dalla legge e che, ad oggi, è quello previsto per l'anno 2013 di cui al comma 6 dell'art.9 del d.l. n.90 del 24 giugno 2014, come convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114.del d.l. n.90 del 24 giugno 2014, salvo future modifiche.

Art. 17

Entrata in vigore

La presente disciplina abroga e sostituisce integralmente quella in vigore e si applica, con riferimento al Capo III, artt. 11, 12 e 13, dal 1 gennaio 2015.